

Regolamento sulle adunanze da remoto del procedimento disciplinare dell'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana

*** * * * ***

Approvato nella seduta del 3 marzo 2023

Art. 1 | Disposizioni generali e ambito di applicazione

Le presenti Linee Guida trovano applicazione qualora le sessioni di lavoro e le audizioni celebrate nell'ambito del procedimento disciplinare debbano svolgersi in modalità telematica per ragioni di urgenza o di necessità, anche sotto il profilo della tutela della salute pubblica, in ottemperanza al Regolamento Disciplinare dell'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana.

Art. 2 | Piattaforma informatica

1. Le audizioni del procedimento disciplinare che si svolgono mediante collegamenti da remoto in videoconferenza, sono celebrate mediante l'utilizzo di una piattaforma informatica in uso presso il Consiglio, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.
2. La piattaforma informatica deve:
 - a) assicurare il rispetto della sicurezza delle comunicazioni e la funzionalità del sistema informativo attraverso sistemi di crittografia del traffico dati;
 - b) prevedere, per gli utenti interni all'amministrazione, l'autenticazione centralizzata a livello di organizzazione e la crittografia dei dati in transito e a riposo;
 - c) garantire il corretto trattamento dei dati personali nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.
3. Tenuto conto delle caratteristiche tecniche di cui ai punti precedenti, per le audizioni che si svolgeranno in via telematica da remoto, verrà utilizzato l'applicativo Zoom già in uso per le adunanze consiliari del sopracitato Ordine.

Art. 3 | Dispositivo per il collegamento da remoto

1. Tutti coloro che vengono ammessi a partecipare ad un collegamento da remoto in videoconferenza utilizzano dispositivi dotati di videocamera e microfono, e accedono al sistema di collegamento con le modalità previste dalle specifiche tecniche della piattaforma informatica in uso presso il Consiglio di Disciplina.
2. Tutti i partecipanti garantiscono la corretta funzionalità del dispositivo utilizzato per collegarsi alla videoconferenza, l'aggiornamento del relativo software di base e applicativo alle più recenti versioni rese disponibili dai rispettivi produttori o comunità di supporto nel caso di software open source, con particolare riferimento all'installazione di tutti gli aggiornamenti e le correzioni relative alla sicurezza informatica, e l'utilizzo di un idoneo e aggiornato programma antivirus.
3. Il Consiglio di Disciplina non fornisce alcuna assistenza tecnica ai soggetti ad essi estranei che partecipano alle audizioni e, pertanto, spetta a questi ultimi la preventiva verifica della funzionalità del collegamento telematico dalla propria sede.

Art. 4 | Comunicazione alle parti della celebrazione dell'audizione mediante collegamento da remoto

1. In tutti i casi in cui è la celebrazione dell'audizione mediante collegamento da remoto, la Segreteria del Consiglio di Disciplina comunica almeno 30 giorni prima a tutte le parti, salvo termine inferiore per ragioni di urgenza, un avviso contenente lo svolgimento dell'audizione in modalità telematica, con l'indicazione del giorno e dell'ora previsto per il collegamento da remoto in videoconferenza, a mezzo Posta Elettronica Certificata o, comunque, con modalità idonee ad assicurarne l'avvenuta ricezione.

2. Qualora la comunicazione non sia eseguita telematicamente, la relativa copia, analogica e/o informatica, è inserita nel fascicolo del procedimento disciplinare a cura della Segreteria.

3. Al fine di salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione all'audizione, qualora la celebrazione mediante modalità telematica sia disposta dal Consiglio di Disciplina, occorre acquisire il consenso della parte alla partecipazione all'audizione telematica da comunicare, almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'audizione, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: deontologia.oprs@psypec.it

4. Pertanto, al fine di poter organizzare lo svolgimento di tali audizioni in via telematica da remoto, contestualmente alla comunicazione di cui al punto 1, la Segreteria del Consiglio di Disciplina chiederà alla parte di inviare l'istanza di manifestazione di consenso e conferma di partecipazione (allegato 1):

- confermando l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- indicando l'indirizzo posta elettronica ordinaria (PEO) al quale si desidera ricevere il collegamento per accedere alla sessione;
- inviando copia del documento d'identità al fine del successivo riconoscimento in audizione da remoto;
- fornendo il numero di cellulare per comunicare in caso di necessità, anche durante la sessione in videoconferenza.

5. Qualora la parte (*rectius segnalato*) intenda farsi assistere da un difensore di fiducia, l'istanza di manifestazione di consenso e conferma di partecipazione dovrà indicare, oltre alle informazioni di cui al punto precedente, anche i seguenti dati:

- nomina quale difensore di fiducia;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- l'indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) al quale si desidera ricevere il collegamento per accedere alla sessione;
- copia del tesserino di iscrizione all'Albo e del documento d'identità al fine del successivo riconoscimento in audizione da remoto;
- il numero di cellulare per comunicare in caso di necessità, anche durante la sessione in videoconferenza.

6. La comunicazione contiene anche l'avvertimento che l'accesso e la celebrazione dell'audizione da remoto comportano il trattamento dei dati personali anche da parte del gestore della piattaforma informatica, come da informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, pubblicata sul sito internet del Consiglio dell'Ordine, con invito a leggere tale informativa.
7. La Segreteria del Consiglio di Disciplina, acquisita l'istanza e verificata la completezza dei dati richiesti, almeno 3 (tre) giorni prima dell'audizione, provvederà ad inviare sia all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) che all'indirizzo posta elettronica ordinaria (PEO) indicati nell'istanza, il link e/o eventuali codici di accesso per il collegamento da remoto all'audizione.
8. Qualora le parti non intendano partecipare all'audizione in modalità telematica da remoto, avranno cura di inviare al Presidente del Consiglio di Disciplina motivata istanza di rinvio dell'audizione almeno 15 (quindici) giorni prima dell'audizione fissata, all'indirizzo PEC deontologia.oprs@psypec.it in ogni caso, l'istanza di rinvio potrà non essere accolta per ragioni di urgenza, scadenza dei termini prescrizionali e in osservanza di disposizioni di legge.
9. Tutti gli atti di cui al presente articolo sono inseriti nel fascicolo del procedimento disciplinare.

Art. 5 | Celebrazione dell'audizione

1. Il link e/o i codici di accesso che consentono alle parti la partecipazione all'audizione, inviati dalla Segreteria del Consiglio di Disciplina sono strettamente personali e non cedibili a terzi.
2. All'avvio dell'audizione da remoto, il Presidente del Consiglio di Disciplina, con l'assistenza del Segretario, verifica preliminarmente la funzionalità del collegamento, nonché le presenze dei partecipanti e dà atto nel processo verbale delle modalità con cui è accertata l'identità dei soggetti ammessi a partecipare, previa, ove necessario, esibizione del documento di riconoscimento, e, ove trattasi di parti, la loro libera volontà di dar corso alla celebrazione dell'audizione da remoto, oltre alla loro dichiarazione di aver letto l'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.
3. Quanto alla procedura di identificazione, l'identità dei partecipanti è accertata mediante esibizione di documento o riconoscimento del volto, anche attraverso il riscontro del documento precedentemente inviato tramite posta elettronica certificata alla Segreteria o per conoscenza diretta; nel caso di implementazione dei sistemi informatici con SPID, questo sarà lo strumento di riconoscimento privilegiato.
4. All'atto del collegamento, le parti dichiarano, sotto la loro responsabilità e ai sensi del D.P.R. 445/2000, che quanto accade nel corso dell'audizione non è visto, né ascoltato da soggetti non ammessi ad assistere all'audizione e si impegnano a non effettuare registrazioni nel corso dello svolgimento dell'audizione. Tale dichiarazione è inserita nel verbale dell'audizione.
5. Il Presidente del Consiglio di Disciplina regola l'uso della funzione audio al fine di dare la parola ai partecipanti e ne regola l'ammissione e l'esclusione all'audizione.

6. È vietata la registrazione e la conservazione, con ogni strumento e da parte di chiunque, delle audizioni e di ogni dichiarazione e opinione espressa nel corso delle stesse.
7. Qualora il collegamento risulti impossibile per comprovate ragioni tecniche, il Presidente del Consiglio di Disciplina adotta gli opportuni provvedimenti, eventualmente disponendo il differimento dell'audizione.
8. Con riguardo alla validità dell'adunanza telematica si fa espresso rinvio ai requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria, così come espressamente previsto dal Regolamento di funzionamento del Consiglio dell'Ordine.
9. È possibile la modalità online o mista per il Consiglio di Disciplina in situazioni di eccezionalità.

Art. 6 | Verbale dell'audizione

1. Il verbale di audizione è redatto con modalità telematiche.
2. Nel verbale si dà atto che l'audizione si è svolta in videoconferenza tramite il sistema di collegamento da remoto, con l'indicazione della piattaforma informatica utilizzata.
3. Nel verbale si dà atto delle modalità con cui il Presidente del Consiglio di Disciplina ha provveduto ad accertare l'identità dei soggetti ammessi a partecipare al collegamento da remoto, nonché, ove trattasi di parti:
 - della previa conoscenza da parte dei presenti all'audizione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679;
 - della loro libera volontà a partecipare all'audizione;
 - dell'assunzione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, che quanto accade nel corso dell'audizione non è visto, né ascoltato da soggetti non ammessi ad assistere all'audizione e dell'impegno a non effettuare registrazioni nel corso dello svolgimento dell'audizione.
4. Non si provvede all'annotazione degli estremi del documento di riconoscimento dei soggetti partecipanti all'audizione da remoto.
5. Al termine dell'audizione, il Presidente del Consiglio di Disciplina deve dare lettura del verbale e invita le parti a dichiarare a verbale, sotto la loro responsabilità e ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver partecipato effettivamente all'audizione nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'audizione mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
6. Il verbale di audizione è sottoscritto digitalmente dal Presidente del Consiglio di Disciplina e dai membri che costituiscono la medesima.

Art. 7 | Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione